REGOLAMENTO (CE) N. 2813/2000 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2000

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio [2] a decorrere dal 1º gennaio 2001, prevede la concessione alle organizzazioni di produttori di un aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II dello stesso regolamento. Essendo stato introdotto un prezzo di vendita comunitario, detto regime differisce dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3759/92 e dal regolamento (CE) n. 1690/94 della Commissione, del 12 luglio 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca [3]. Il regolamento (CE) n. 1690/94 deve pertanto essere sostituito per tener conto dei suddetti cambiamenti.

(2) Le organizzazioni di produttori devono concorrere agli oneri inerenti all'applicazione del regime dell'aiuto all'ammasso privato. L'importo dell'aiuto deve essere pertanto fissato in base alle spese tecniche effettive e ai costi finanziari dell'ammasso. Le spese tecniche vanno definite in funzione delle spese immediate sostenute per l'applicazione del meccanismo. È necessario fissare una somma forfettaria per i costi finanziari. Onde evitare all'industria gravose richieste di informazioni e complicati calcoli annuali, i costi finanziari devono corrispondere ad un importo forfettario adeguato in base ad un tasso d'interesse determinato secondo l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 [5].

(3) Per garantire la qualità dei prodotti e facilitare il loro collocamento sul mercato, è opportuno definire le condizioni cui devono soddisfare tali prodotti per avere diritto all'aiuto all'ammasso privato, nonché le condizioni di ammasso e di reimmissione sul mercato.

(4) Allo scopo di assicurare condizioni normali di concorrenza tra le organizzazioni di produttori che si avvalgono del margine di tolleranza, previsto dal regolamento (CE) n. 104/2000, occorre determinare le relative norme di applicazione, salvaguardando la coerenza con altri meccanismi d'intervento. Devono pertanto applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca [6].

(5) Per rendere più efficienti i controlli, i beneficiari dell'aiuto devono tenere registri di magazzino e comunicare le informazioni pertinenti allo Stato membro. Per il buon funzionamento del meccanismo è sufficiente richiedere una contabilità di magazzino per i periodi minimi di ammasso.

(6) Occorre stabilire le modalità di presentazione delle domande di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato, nonché le modalità per la concessione di anticipi e l'importo della cauzione pertinente.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il livello dell'aiuto all'ammasso privato è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di pesca secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000.

L'aiuto è fissato per peso unitario, applicato al peso netto dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. L'importo dell'aiuto è calcolato in base alle spese tecniche effettive e ai costi finanziari delle operazioni indispensabili per l'ammasso dei prodotti in questione, rilevati nella Comunità nel corso della precedente campagna.

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[2] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
[3] GU L 179 del 13.7.1994, pag. 4.
[4] GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.
[5] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.
[6] GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

3. Le spese tecniche sono costituite dai costi seguenti:

a) energia;

b) manodopera impiegata per le operazioni di entrata in ammasso e di uscita dall'ammasso;

c) materiali per l'imballaggio diretto;

d) trasporto dal luogo di sbarco al luogo di ammasso.

4. I costi finanziari corrispondono ad un importo forfettario di 10 EUR per tonnellata per l'anno 2001. Successivamente l'importo forfettario viene adeguato annualmente in base al tasso di interesse fissato ogni anno secondo l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

5. Il livello dell'aiuto all'ammasso privato fissato per la campagna considerata si applica ai prodotti che entrano all'ammasso nel corso di tale campagna, a prescindere dalla fine del periodo di ammasso.

Articolo 2

1. Ai fini dell'aiuto, l'ammasso e la reimmissione sul mercato dei prodotti ammassati devono essere conformi al disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. I prodotti devono essere all'ammasso per un periodo minimo di quindici giorni dalla data d'inizio dell'ammasso.

Devono essere conservati in condizioni che ne garantiscano la qualità inalterata. A tal fine, l'ammasso è effettuato in impianti appropriati in cui la temperatura di ammasso non può superare – 18 °C, fatte salve le disposizioni nazionali o le norme commerciali più restrittive vigenti negli Stati membri.

I prodotti sono ammassati in partite omogenee di almeno 5 tonnellate, o 1 tonnellata per i gamberetti della famiglia Penaeidae.

3. I prodotti devono essere reimmessi sul mercato in partite omogenee sotto il profilo della specie e secondo le disposizioni vigenti in ciascuno Stato membro per il commercio dei prodotti destinati al consumo umano.

Articolo 3

L'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2509/2000 si applicano, in quanto compatibili, al regime dell'aiuto all'ammasso privato previsto dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 4

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto ad assicurare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto all'ammasso privato abbiano diritto a beneficiarne.

2. Per il periodo minimo di ammasso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, le organizzazioni di produttori provvedono affinché i beneficiari dell'aiuto tengano i registri di magazzino per ciascuna categoria di prodotti entrati all'ammasso.

3. Le organizzazioni di produttori comunicano ogni mese allo Stato membro di cui trattasi la data, la specie, la categoria e la quantità di prodotti entrati all'ammasso.

Articolo 5

1. L'aiuto all'ammasso privato viene versato all'organizzazione di produttori interessata soltanto previo accertamento, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che i quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto non superano i limiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 e sono stati ammassati e reimmessi sul mercato secondo il presente regolamento.

2. La domanda di aiuto all'ammasso privato viene presentata dall'organizzazione di produttori alle autorità competenti dello Stato membro entro quattro mesi dalla fine della campagna di pesca interessata.

3. Le autorità nazionali versano l'aiuto all'ammasso privato entro tre mesi dal ricevimento della domanda completa di pagamento presentata dall'organizzazione di produttori.

Articolo 6

Su richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, lo Stato membro concede un anticipo mensile sull'aiuto all'ammasso privato per i quantitativi per i quali è chiesto l'aiuto in tale mese, a condizione che l'organizzazione di produttori costituisca una cauzione pari almeno al 105 % dell'importo anticipato.

Gli anticipi sono calcolati secondo il metodo definito nell'allegato.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1690/94 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CALCOLO DELL'ANTICIPO SULL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO ([1])

Specie: …… Mese: ……

A. Calcolo dei quantitativi ammissibili con il margine del 15 %

1. Quantitativi messi in vendita tra il 1º gennaio e l'ultimo giorno del mese in questione: . . . . . kg
2. Totale cumulato dei quantitativi ritirati e destinati al premio all'ammasso privato nello stesso periodo: . . . . . kg
3. Media percentuale: . . . . . (2/1 × 100)
4. Quantitativi ammissibili all'aiuto all'ammasso privato (fino al 15 % delle vendite): . . . . . kg

B. Calcolo dell'anticipo mensile

Mese di entrata all'ammasso	Quantitativi mensili ammissibili	Importo unitario dell'aiuto (EUR)	Importo dell'aiuto (EUR)	Tasso di conversione del 22º giorno del mese precedente	Importo dell'aiuto in moneta nazionale
	1	2	3	4	5
Totale					

Note esplicative

B1 = Quantitativi ritirati e destinati all'ammasso tra il primo e l'ultimo giorno del mese. Questa colonna deve corrispondere ai quantitativi ammissibili del punto A4.
B2 = Importo unitario dell'aiuto fissato annualmente.
B3 = (B1 × B2).
B4 = Equivalente in moneta nazionale della colonna B5 al tasso di cambio del 22º giorno del mese precedente la data di esecuzione dell'operazione.

Anticipo mensile (in euro o in moneta nazionale)

1. Totale dell'aiuto	2. Totale cumulato degli anticipi ricevuti per i mesi precedenti	3. Anticipo da versare per il mese in questione (1 – 2)

([1]) Calcolo basato eventualmente su dati provvisori (da rendere definitivi nei due mesi successivi al mese in questione).